

di Niccolò Figundio

Donazioni tra Italia e Svizzera

Profili civilistici e fiscali di liberalità in denaro in prospettiva transfrontaliera

L'attuale momento storico, dopo il grave arresto causato dall'ondata pandemica, sembra tornare a caratterizzarsi per una spiccata mobilità internazionale delle persone.

Risulta assai frequente, così, che membri del medesimo nucleo familiare risiedano in Stati diversi. Sovente, sono proprio i soggetti delle generazioni più giovani (figli, nipoti) a trasferirsi all'estero, per motivi di studio, formazione o lavoro. Accade spesso, quindi, che i rispettivi genitori (o nonni), decidano di disporre delle liberalità nei confronti di questi giovani *expat*. Nella pratica, questo avviene generalmente in maniera del tutto informale, attraverso un semplice bonifico bancario, accreditato sul conto del donatario.

Nel presente contributo, si ipotizzerà il caso di una donazione disposta mediante trasferimento bancario da parte di un donante, domiciliato in Svizzera, nei confronti di un proprio discendente (donatario) domiciliato in Italia, analizzandone i principali aspetti giuridici.

1. Profili di diritto internazionale privato

Dal punto di vista del diritto internazionale privato, è anzitutto necessario interrogarsi circa la legge applicabile alla donazione in discorso.

Nella **prospettiva italiana ed europea**, la legge applicabile alla donazione è determinata, oggi, dal Regolamento "Roma I"¹ (di seguito, "Regolamento") il quale ha carattere universale (ossia, la legge individuata dal regolamento può essere anche quella di uno Stato non membro dell'UE). In dottrina, è pacifico che il Regolamento disciplina tutte le ipotesi in cui le donazioni derivino da manifestazioni bilaterali di volontà: tra queste, dunque, non solo gli atti di donazione disposti mediante contratto, bensì anche quelli non formalizzati². La legge che disciplina il contratto

è identificata, in primo luogo, in quella liberamente scelta dalle parti. Laddove le parti non abbiano provveduto a tale scelta (ad esempio, perché, come nella fattispecie in commento, non esiste un contratto scritto), risulterà invece applicabile la legge dello Stato nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.

A tal proposito, vi è dunque coincidenza tra il criterio di collegamento utilizzato dal diritto italiano ed europeo e quello individuato dalle **norme di conflitto elvetiche** (ossia, dalla Legge federale sul diritto internazionale privato, di seguito "LDIP"). Infatti, anche la LDIP prevede che il contratto sia anzitutto regolato dalla legge scelta dalle parti. In mancanza di tale scelta, il contratto sarà regolato dal diritto dello Stato con il quale risulta



più strettamente connesso: tale connessione viene individuata con lo Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora abituale.

Nel caso degli atti di donazione, la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica viene generalmente identificata nel donante. Pertanto, nella fattispecie oggetto della presente analisi, il fatto che il donante (genitore o nonno, ad esempio) risulti domiciliato in Svizzera implica che la legge applicabile alla donazione sia quella elvetica.

2. Profili di diritto civile

2.1. Diritto civile elvetico

Secondo il diritto elvetico (cfr. art. 239 CO e ss.) costituisce una donazione ogni liberalità tra vivi con la quale un soggetto ne arricchisce un altro senza controprestazione. Essa presuppone l'accettazione del donatario che però, trattandosi di liberalità, è presunta. Con riguardo ai requisiti di forma, si distingue la *donazione manuale* dalla *promessa di donazione*. La prima non è sottoposta ad una specifica forma ed è perfezionata mediante la consegna della cosa. Quanto alla seconda, la legge esige in principio per la sua validità la forma scritta. Se però la promessa è stata eseguita, nonostante la nullità dell'atto, si applicano le norme della donazione manuale. Dunque, in caso di beni mobili, con il loro trasferimento viene compiuta una valida donazione: l'atto di disposizione conferma infatti l'intenzione di donare e sostituisce l'osservanza della forma. Conseguentemente, il semplice trasferimento di liquidità, avvenuto mediante bonifico, da un conto

corrente intestato al donante a un altro intestato al donatario, costituisce per il diritto elvetico una valida donazione.

2.2. Diritto civile italiano

Prima di analizzare gli aspetti tributari della fattispecie in discorso, è bene sottolineare che l'identificazione della legge applicabile alla donazione secondo le norme di diritto internazionale privato (europee ed elvetiche) non spiega effetti ai fini fiscali. Pertanto, seppure la donazione formata all'estero e priva dei requisiti previsti dalla legge italiana (spec. la forma per atto pubblico) risulta valida qualora considerata tale secondo la legge che ad essa è applicabile (nel caso di specie, la legge elvetica), il relativo trattamento tributario in Italia discende dall'inquadramento della fattispecie alla luce dell'ordinamento giuridico italiano. Pertanto, è necessario procedere anche a una – pur sommaria – qualificazione della liberalità in commento secondo il diritto civile italiano, in considerazione delle modalità concrete in cui essa si estrinseca (bonifico bancario). In proposito, l'ordine di bonifico, in sé, ha natura di negozio giuridico unilaterale, il cui perfezionamento è circoscritto alla banca e all'ordinante, dal che consegue l'estraneità al negozio del beneficiario. In particolare, l'incarico alla banca assume la natura di delegazione di pagamento, attraverso la quale

si realizza il fine di liberalità. Ossia, l'accredito nei confronti del beneficiario costituisce l'esito di un'operazione compiuta da un soggetto diverso dall'autore della liberalità, sulla base di un rapporto di mandato (con il correntista/donante). L'arricchimento senza corrispettivo, effetto del trasferimento, risulta poi caratteristico delle *donazioni indirette*, ossia liberalità atipiche risultanti da atti diversi dal contratto tipico di donazione (disciplinato all'art. 769 CC-ITA).

3. Profili di diritto tributario

3.1. Diritto tributario elvetico

Nel sistema tributario elvetico, l'imposta di successione e donazione è disciplinata a livello cantonale e non è oggetto di armonizzazione. I singoli legislatori cantonali godono, dunque, di ampia autonomia nella scelta dei criteri d'imposizione, pur limitata dai principi costituzionali. La situazione è quindi particolarmente variegata in ragione del cantone preso in considerazione: ad esempio, il Canton Svitto non preleva alcuna imposta di successione e donazione, mentre nel Canton Lucerna quella di donazione è riscossa solo in limitate fattispecie.

Secondo i principi che presiedono alla disciplina dei rapporti intercantonali in ambito tributario, la sostanza mobiliare – quale anche la liquidità depositata su un conto bancario – risulta assoggettata alla sovranità fiscale del cantone di domicilio. Pertanto, nella fattispecie

qui in commento, viene in rilievo essenzialmente il luogo di domicilio del donante. Ai fini della presente trattazione, per mera semplificazione, si ipotizzerà che il donante risulti **domiciliato nel Canton Ticino**.

In tale ultimo Cantone – similmente a quanto accade in diversi altri – è prevista una totale **esenzione** dall'imposta di donazione per i trasferimenti nei confronti, tra l'altro, dei discendenti in linea retta, compresi gli adottivi. A tal proposito, bisogna osservare che, a talune condizioni (spec., in caso di versamenti ricorrenti), possono esservi rischi di riqualifica della donazione (esente) in reddito imponibile, in base alla clausola generale di imponibilità prevista dall'art. 16 cpv. 1 della Legge sull'Imposta Federale Diretta (di seguito, "LIFD") e, a livello cantonale, dall'art. 15 cpv. 1 Legge Tributaria del Cantone Ticino. Nel caso di specie, tuttavia, il domicilio del donatario all'estero porta ad escludere – in virtù dei generali criteri di assoggettamento – che quest'ultimo possa comunque essere imposto in Svizzera su tali proventi, a titolo di redditi

3.2. Diritto tributario italiano

Ai fini dell'eventuale applicabilità alla fattispecie in discorso dell'**imposta sulle successioni e donazioni italiana**, bisogna analizzare se risulti soddisfatto o meno il c.d. *criterio di territorialità* (cfr. art. 2 del Testo Unico sull'Imposta di Successione e Donazione, di seguito "TUS"). In particolare, se il donante non risulta residente in Italia al momento della donazione, rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta, solo i beni e diritti "esistenti" sul territorio

nazionale italiano.

Conseguentemente, nel caso di una donazione di denaro, è necessario valutare se la liquidità possa considerarsi "esistente" nel territorio italiano.

Al riguardo, il TUS, prevede una presunzione di esistenza nel territorio dello Stato, tra l'altro, per i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato italiano. L'Autorità fiscale italiana (Agenzia delle Entrate) in casi analoghi alla fattispecie qui in commento ha ritenuto di poter estendere al denaro liquido il trattamento previsto per gli assegni. Nel caso, dunque, di un trasferimento bancario disposto da un soggetto residente all'estero nei confronti di un donatario residente in Italia, accreditato sul conto corrente detenuto all'estero da quest'ultimo, ha ritenuto non soddisfatto il criterio di territorialità, ed escluso il prelievo dell'imposta di donazione in Italia³. Ancor più di recente, la Corte di Cassazione italiana ha confermato tali principi, chiarendo che l'imposta di donazione è esclusa anche laddove il denaro sia stato bonificato su un conto corrente detenuto dal donatario presso una banca italiana⁴. In ultimo, ai fini dell'**imposta di registro italiana**, bisogna notare che sono soggetti a registrazione in Italia, tra gli altri, anche taluni atti di donazione formati all'estero. In particolare, a scopi antielusivi, il legislatore italiano ha esteso l'obbligo di registrazione anche agli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato⁵.

Tale estensione degli obblighi di registrazione degli atti di donazione (anche non formalizzati), tuttavia, non deroga agli ordinari principi che presiedono all'applicazione dell'Imposta sulle Successioni e Donazioni, con particolare riferimento al già menzionato criterio di territorialità.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si può concludere che una donazione di denaro effettuata a mezzo bonifico da un donante, domiciliato in Svizzera, nei confronti di un donatario domiciliato in Italia, non è assoggettata all'imposta di donazione in Italia, né è ivi soggetta a registrazione. L'eventuale imposizione in Svizzera deve, tuttavia, essere attentamente valutata avendo riguardo al singolo ordinamento cantonale rilevante, in considerazione del domicilio del donante.

¹ Reg. (CE) n. 593/2008.

² Sfuggono, invece, all'ambito del Regolamento alcune tipologie di donazioni effettuate nell'ambito familiare, le quali tuttavia esulano dal presente contributo (es., donazioni obnuziali e *mortis causa*).

³ Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 310 del 24 luglio 2019.

⁴ Corte di Cassazione, Sez. Civile, Sez. 5, sent. n. 7428 del 17 marzo 2021. Ciò in ragione anche delle considerazioni di natura civilistica svolte *supra* al § 2.2..

⁵ Art. 55 TUS, comma 1-bis.